

STATUTO DELLA CONFRATERNITA DI TORRENIERI

CAPO PRIMO

Origine, Carattere e fini della Istituzione Art.1 Il presente Statuto disciplina l'attività della Confraternita della Misericordia di Torrenieri (Siena). E' sodalizio di ispirazione religiosa e di assistenza privata e pubblica.

E' istituzione pubblica di assistenza e beneficenza secondo la legge 17.7.1890 n.6972 e ha personalità giuridica ai sensi della legge stessa.

E' fondata nell'anno 1966 e venera come, suo speciale patrono S. Rocco Confessore.

Art.2- la Confraternita ha la propria sede in Torrenieri nei locali ad essa addetti ove tiene le proprie adunanze e la propria amministrazione.

Per le sacre funzioni, la Confraternita officia nello Cratorio della Compagnia o nella Chiesa Parrocchiale.

Art.3 Lo stemma della Fraternità di Misericordia: croce latina di color rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F.M (FRATERNITAS MISERICORDIAS) nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia.

Sia per i distintivi da portarsi dai confratelli che per il vessillo della Fraternità(e,ove esista del Gruppo dei Donatori di Sangue "Frates") sarà desiderabile attenersi ai modelli approvati dalla Confederazione Nazionale.

Art.4 – L'assisa ufficiale dei fratelli è una veste di tela nera con buffa, anche simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio nero con rosario avente una medaglia con simbolo F.M. Per i servizi di pronto soccorso è consentita su deliberazione del Magistrato una veste bianca a carattere infermieristico munita sul petto dello stemma della Fraternita e con bracciale, oppure altra forma di divisa sempre con visibile stemma della Fraternita. La divisa delle sorelle consiste in una veste di tela, azzurra - celeste con velo in testa di color bleu e frontino bianco portante lo stemma della Fraternita.

Art.5 – La Fraternita può aggregarsi ad altre Confraternite di Misericordia ai fini spirituali, ma senza pregiudizio della propria autonomia.

Essa fa parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, ne accetta gli Statuti e ne costituisce la rappresentanza locale ai fini dell'esercizio delle attività di soccorso che abbiano carattere generale. Forma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministratrice della Fraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Fraternita la spirituale appartenenza al Corpo generale dei confratelli delle Misericordie Italiane rappresentato dalla stessa Confederazione nazionale la Confraternita è rappresentata dal Governatore o da un dirigente espressamente delegato.

Art.6- La Fraternita non potrà partecipare né aderire a iniziative o manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di Ente religioso o di assistenza.

Art.7- scopo della Fraternita è la testimonianza attiva dell'Angelo e l'apostolato della cristiana fraternità fra gli uomini, mediante l'esercizio di una o più opere di misericordia, di carattere spirituale o corporale, per amore di Dio e del prossimo, nonché di ogni altra forma di assistenza pubblica o privata a favore di bisognosi, malati, sinistrati o di popolazioni

colpite da sciagure, anche la collaborazione coi fini assistenziali dello Stato o delle iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale.

Art.8- In particolare la Fraternita provvede alle seguenti opere:

- a) Assistenza ai bisognosi, sinistrati, ammalati, minorati, carcerati, anziani, fanciulli ecc.
- b) Trasporto degli Infermi
- c) Soccorso a persone colpite da infortunio accidentale oppure seguito da morte.
- d) Prestazioni di assistenza notturna agli infermi, muto di letto ed eventuale corresponsione di medicinali o di aiuti.
- e) Donazione di sangue, mediante la istituzione di un "Gruppo" appartenente al Centro Nazionale "FRATRES" della Confederazione Nazionale.
- f) Svolgimento di ogni forma di intervento assistenziale o caritativo anche per aventi di carattere straordinario.
- g) Trasporto delle salme dei propri iscritti o dei poveri al cimitero o sacra affidatura.

La Fraternita promuove inoltre tutte le opere di cristiana carità suggerite dalle circostanze e se ne rende partecipe: costituzione a gestione di asili, di ospedali, di ambulatori, di infermerie, di case di riposo e simili. La Fraternita dovrà cercare di costituire(ove già non esiste) un proprio cimitero. Fra le opere di religione,cura:

- a) L'attivazione della coscienza cristiana degli iscritti,mediante opportune iniziative;
- b) La promozione della devozione al Santo patrono e la celebrazione solenne della relativa festa,anche colla distribuzione del tradizionale "panellino benedetto".
- c) La partecipazione ove sia nelle tradizioni alla processione del Corpus Domini nonché alla solennità di sacre funzioni.
- d) La onoranze funebri ai fratelli defunti e la loro sepoltura, con partecipazione in coppa della Compagnia e ufficiatura della salma nell'Oratorio della Fraternita o nella Chiesa Parrocchiale, nonché il periodico suffragio delle anime dei fratelli trapassati e la solenne celebrazione della commemorazione dei defunti al 2 Novembre.

Art.9- la Fraternita trae i mezzi necessari ai propri fini delle rendite patrimoniali, dalle oblazioni delle popolazioni e di benefattori, dalle quote degli iscritti, dai contributi di organi e enti pubblici, dall'esercizio di iniziative volte a ricevere in carità per restituire in carità, nonché d ogni altra forma di entrata non legalmente destinata all'aumento del patrimonio. La indizione della "Giornata della Misericordia" e della "Giornata" per speciali forme di assistenza ("Giornata del Donatore di sangue", o simili,) sarà preferibilmente fatta su piano generale o secondo le istruzioni della Confederazione Nazionale. Il patrimonio della Fraternità non dovrà essere utilizzato verso forme accantonamento degli interessi ad incremento del capitale.

Agli effetti dell'Art.51 della legge 19 luglio 1890 n.6972 i mezzi per il raggiungimento degli scopi statutari sono quelli descritti superiormente.

CAPO SECONDO

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI.

Art.10- Possono essere iscritti alla Fraternita le persone di principi cristiani che dei medesimi intendano fare testimonianza nella rettitudine della vita, o nello esercizio delle opere, in comunità cogli altri confratelli, nella ispirazione religiosa della Fraternita o nelle relative pratiche di culto, nonché nel finale collegamento della Fraternita con la Chiesa.

Conseguentemente il Fratello di Misericordia non potrà essere iscritto ad Associazioni ad organismi di qualsiasi genere in contrasto con i principi cristiani.

Non possono essere iscritti alla Fraternita (e,se iscritti, dovranno cessare appartenervi) persone aventi condotte immorali o che abbiano riportate condanne infamanti non seguite da legale riabilitazione.

Art.11- Per la iscrizione alla Fraternita occorre presentare domanda al Magistrato, munita di firma di due confratelli presentatori. Il registrato accetta o respinge la domanda e dà comunicazione della sua decisione al postulante senza esser tenuto a motivarla.

Art.12- Gli iscritti alla Fraternita si distinguono in:

- a) Fratelli attivi.
- b) Sorelle attive.
- c) Fratelli e Sorelle Donatori di Sanghe("FRATRES")
- d) Capi di guardi attivi, emeriti ed ad honores.
- e) Fratelli aggregati.
- f) Sorelle aggregate.
- g) Giovani fratelli(dai 18 ai 26 anni)
- h) Piccoli fratelli (fino ai 17 anni)

Art.13- I capi di Guardia attivi sono fratelli che hanno ottenuto tale riconoscimento a seguito di nomina del Corpo di Compagnia, previa proposta del Magistrato, in caso di particolari benemerienze, fra le quali un servizio effettivo non inferiore ad anni 10.1

Il Grado di capo di Guardia è a vita. I capi di Guardia hanno la direzione e la responsabilità del servizio giornaliero e vengono ripartiti in ugual numero per ciascun giorno della settimana.

Art.14- I Capi di Guardia emeriti vengono nominati fra i confratelli che il Corpo di Compagnia, previa proposta del Magistrato, ritenga meritevoli di tale distinzione. Verranno

passato in detto ruolo anche i Capi di Compagnia attivi che non possono più svolgere regolare esercizio.

Art.15- Possono essere nominati Capi di Guardia ad Honorem sempreché rivestano i requisiti di cui al precedente art.10, quelle persone che per benemeranza ed altro idoneo titolo, il Magistrato ritenga meritevoli. A seguito di detta nomina essi diventano fratelli del sodalizio.

Art.16- I “Fratelli Attivi” e le “Sorelle Attive” sono gli iscritti che si assumono di svolgere il servizio effettivo nelle opere di carità o di religione che formano l’attività della Fraternita ed a titolo di puro volontariato per amore di Dio e del prossimo.

Art.17- Sono obblighi fondamentali del Fratelli attivi;

- a) Presenza in sede in ore determinate, pronti al servizio
- b) Nottate a turno in sede o agli infermi
- c) Muto di letto e di biancheria
- d) Partecipazione pronta ad ogni altra opera di carità; spirituale o corporale prevista dallo Statuto o dalle tradizioni della Fraternita.
- e) Prestazioni di servizio in circostanze eccezionali.
- f) Partecipazione ai trasporti funebri.
- g) Prova costante di attaccamento alla Fraternita mediante pratica attuazione di tutti i doveri previsti dal presente Statuto.

Art.18- sono obblighi fondamentali delle Sorelle Attive:

- a) Assistenza notturna alle inferme;
- b) Mute di letto e di biancheria;
- c) Assistenza ambulatoriale;
- d) Assistenza nel trasporto in ambulanza, alle puerpere o ad altre ammalate ove sia consigliabile la presenza di una donna;
- e) Manutenzione del guardaroba della Confraternita;
- f) Visite nelle case degli infermi;
- g) Partecipazione pronta ad ogni altra opera di carità anche in circostanze eccezionali;
- h) Prova costante di attaccamento ala Confraternita mediante pratica attuazione di tutti i doveri previsti dal presente Statuto.

Le Sorelle attive costituiscono un “Gruppo” diretto dalla capo Gruppo ai sensi dell’art.65.

Il Gruppo “Sorelle Attive” fa parte del Movimento femminile delle Misericordie istituito presso la Confederazione Nazionale.

Art.19- I Fratelli e le Sorelle donatori di sangue costituiscono il Gruppo “Fratres” secondo le norme del centro Nazionale “Fratres” costituito presso la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e secondo i relativi regolamenti.

Art.20- I Fratelli e le Sorelle “Aggregati” sono gli iscritti dai 18 anni in avanti che non assumono obbligo di servizio attivo. Essi partecipano alle attività fondamentali della Fraternita in vita o in morte.

Qualora chiedano di diventare “Fratelli Attivi” sono sottoposti ad un periodo di prova di un anno.

Art.21- I “giovani fratelli” sono gli iscritti compresi fra i 18 e 26 anni, diretti da un “Capo-Gruppo”, nominato dal Magistrato. I “piccoli fratelli” sono gli iscritti compresi fra i 10 e 17 anni, i medesimi parteciperanno alle opere ed ai servizi consentiti alle loro possibilità curando particolarmente la propria formazione spirituale e religiosa sotto la guida del Correttore e del Maestro dei piccoli fratelli.

Al termine del diciassettesimo anno di età essi passano di diritto fra i “giovani fratelli”.

Art.22- Gli iscritti potranno godere di particolari agevolazioni nelle prestazioni sanitarie e assistenziali della Fraternita, nonché nell’acquisto di loculi nel Cimitero della Medesima.

Dette agevolazioni verranno stabilite annualmente dal magistrato il quale curerà uno speciale trattamento a favore dei fratelli attivi.

Art.23- Gli iscritti alla Confraternita hanno i seguenti diritti in morte:

- a) Onoranze funebri consistenti nel trasporto della salma all’Oratorio o alla Chiesa parrocchiale e quindi al Cimitero con la partecipazione della Confraternita;
- b) Ufficio funebre di 2 Sante Messe per gli aggregati e di SS. Messe per gli altri iscritti.

Art.24- La Fraternita, nello spirito di solidarietà verso le altre Fraternite di Misericordia, consente l’ammissione tra i propri iscritti di un Fratello appartenente ad altre Fraternità in caso di trasferimento stabile di lui domicilio nel territorio della Fraternita, qualora ne sia presentata domanda dall’interessato.

L’ammissione è fatta d’intesa con la Fraternita da cui il pstulante proviene e con delibera favorevole del Magistrato. Il Confratello così ammesso non godrà per altro del grado o dei diritti a lui competenti nella Fraternita di provenienza, salva diversa decisione del Magistrato. In ogni caso, il confratello appartenente ad altra Fraternita potrà sempre essere ammesso a prendere parte ai servizi di carità, previo consenso del Governatore.

Art.25- Potranno essere aggregati dopo morte i defunti di ambo i sessi i cui familiari desiderino suffragare le anime con le particolari forme che la Fraternita stabilirà per detta aggregazione.

DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art.26- Tutti gli iscritti debbono:

- a) Osservare scrupolosamente lo Statuto, il regolamento e le disposizioni emanate dalle autorità costituite in seno alla Fraternita;
- b) Tenere una condotta civile e morale irreprensibile;
- c) Disimpegnare i servizi con diligenza e con spirito di carità;
- d) Pagare regolarmente le quote associative.

Art.27- Le Opere della Fraternita sono gratuite salvo i casi speciali previsti dal regolamento. Agli iscritti è severamente proibito nell'esercizio di tali opere accettare qualsiasi forma di ricompensa.

Art.28- A promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carità il regolamento potrà stabilire distinzioni o premi di carattere morale.

Art.29- Gli iscritti potranno essere possibili delle seguenti punizioni da parte del magistrato previa contestazione scritta dell'addebito , con invito a presentare entro 15 giorni eventuali discolpe;

- a) Ammonizione, consistente in un rimprovero effettuato a voce o per iscritto dal GOVERNATORE;
- b) Multa, nella misura da stabilire dal Magistrato;
- c) perdita dei punti di merito;
- d) Sospensione;
- e) Espulsione.

Contro i suddetti provvedimenti disciplinari l'interessato potrà porre ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Custodi delle Costituzioni ("Conservatori") che deciderà in via definitiva.

Art.30- La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

- a) Ove venga in qualunque momento a mancare uno dei requisiti di cui all'art.10.
- b) Qualora l'iscritto, nonostante fraternamente e ripetutamente richiamato, persista nella violazione dei doveri di confratello;
- c) Qualora chi sia in grado di pagare le contribuzioni persista per oltre un biennio in stato di morosità delle quote annuali;L e dopo che siano rimasti vani almeno due inviti raccomandati.

Art.31- La perdita della qualità di iscritto implica la contemporanea perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Fraternita.

La radiazione potrà essere revocata, ove siano venute a cessare le cause della radiazione stessa, previa nuova domanda da presentarsi dal postulante ai sensi dell'art.11. In caso che venga decisa la riammissione, il Magistrato deciderà, se riconferire i diritti precedenti.

CAPO TERZO

GOVERNO DELLA CONFRATERNITA

Art.32- Sono organi della Fraternita:

- a) Il corpo generale(o di Compagnia);
- b) Il Magistrato;
- c) Il Collegio dei Custodi della Costituzione ("Conservatori");
- d) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

DEL CORPO GENERALE

Art.33- Il Corpo generale(o di Compagnia) è costituito da tutti gli iscritti alla Fraternita di ambo i sessi e di ogni grado aventi almeno 2 anni di iscrizione e compiuto il diciottesimo anno di età.

Art.34- Il Corpo Generale si raduna in Assemblea Generale ordinariamente 2 Volte all'anno e precisamente nelle Epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del Conto Consuntivo.

Esso è convocato dal Magistrato che compila l'ordine del giorno. La convocazione è portata a conoscenza degli iscritti a cura del Governatore mediante pubblici manifesti o con avviso personale a domicilio.

Essa dovrà sempre indicare l'ordine del giorno.

Ambedue le forme di convocazione dovranno precedere almeno di 5 Giorni li assemblea. Nell'Assemblea generale non si possono trattare affari che non siano stati posti precedentemente all'ordine del giorno. Il corpo generale potrà essere straordinariamente convocato ogni qual volta il Magistrato lo giudichi necessario o su richiesta scritta rivolta al magistrato da almeno un terzo degli iscritti aventi diritto di voto.

Art.35- Ogni proposta di riforma dello Statuto dovrà essere stata discussa, prima di essere posta all'ordine del giorno, dal magistrato o dal Consiglio dei Conservatori, e averne riprovato il suffragio. Essa si considera approvata quando abbia riportato in seno al Corpo di Compagnia non meno di tre quarti di voti e successivamente venga rettificata dall'Autorità Ecclesiastica nella persona dell'Ordinario Diocesano o dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie di Italia.

Le proposte di riforma dello Statuto dovranno venire inserite nell'ordine del giorno nonché negli avvisi di convocazione da trasmettersi non meno di giorni 15 prima della adunanza personalmente a tutti i confratelli nonché alla Presidenza della Confederazione Nazionale, la quale avrà diritto di intervenire nella Assemblea a Titolo consultivo.

Art.36- IL CORPO GENERALE DI COMPAGNIA:

- a) Approva e rende esecutivo qualunque regolamento che si renda necessario per disciplinare le varie attività della Fraternita;
- b) Esamina ed approva bilanci di previsione e consuntivi annuali che il Magistrato dovrà presentare con le norme più sotto prescritto;

- c) Esamina ed approva il resoconto morale fatto dal Magistrato sull'andamento del Sodalizio;
- d) Nomina il Magistrato secondo le norme dell'Art.12,
- e) Delibera sulle spese che eccedono i limiti del bilancio e sulle variazioni delle sostanze patrimoniali;
- f) Nomina, su proposta del Magistrato, i Conservatori, secondo le norme stabilite dall'arte.53;
- g) Delibera sopra qualunque altra materia che venga sottoposta al suo esame, sia del Magistrato, sia del Collegio dei Conservatori;
- h) Adotta, previa debito formalità e cautele, qualunque altro provvedimento che riguardi direttamente la vita del sodalizio e sempre che non venga violata la competenza di altro organo,
- i) Nomina i Sindaci Revisori

Art.37- Affinché l'Assemblea generale sia valida occorre:

- 1) Che sia stata convocata dal Magistrato come la regolare osservanza delle norme di cui all'art.34;
- 2) Che in prima convocazione sia presente almeno la metà più uno dei confratelli che hanno diritto al voto;
- 3) In seconda convocazione trascorsa un ora dall'orario previsto l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti sempre che tale numero sia superiore almeno del doppio al numero dei componenti il Magistrato presenti in Assemblea.

Le votazioni si fanno per alzata di mano. Quando sia richiesto dal Correttore, dal Governatore ed almeno 10 Confratelli la votazione avverrà per appello nominale. In affari concernenti persone le votazioni si faranno per scrutinio segreto.

Art. 38- nell'Assemblea generale annuale viene composta una commissione elettorale avente il compito di presentare la lista dei candidati alla parziale rinnovazione del Magistrato. Detta commissione è composta dal Correttore, da un Governatore, da un capo di Guardia attivo, nominati dal Collegio dei Conservatori e da 2 membri scelti dall'Assemblea.

La lista proposta dalla commissione sarà composta di un numero di candidati doppio dagli eleggibili, (rispettando la proporzionale di cui all'art.42.

I votanti esprimeranno la loro scelta tra i candidati proposti in detta lista, mediante cancellazione di almeno la metà dei nominativi della lista stessa.

Art.39- vengono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di iscrizione alla fraternità in caso di parità di iscrizione il più anziano di età. Nel caso di non accettazione viene proclamato il successivo al rinunziante che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art.40- Dichiarate chiuse le votazioni, la commissione procederà allo scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti ai quali darà immediata comunicazione scritta.

Gli eletti prenderanno possesso del loro ufficio la Domenica seguente alle elezioni e nella prima adunanza procederanno alla distribuzione delle cariche.

DEL MAGISTRATO

Art.41- il Magistrato è l'organo di governo della Fraternita e viene eletto dall'assemblea generale.

Art.42- il Magistrato è composto di n. nove membri. I fratelli aggregati non potranno essere in numero superiore a un terzo dei componenti il Magistrato. Tutti gli appartenenti al Magistrato comunque dovranno avere 3 anni di anzianità di iscrizione.

Art.43- Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato ascendenti e discendenti, fratelli, suocero e genero. Non sono eleggibili gli stipendiati o salariati della Confraternita.

Art.44- Il Magistrato nel suo sono nomina:

- a) Il Governatore
- b) Il Vice Governatore
- c) Il Cancelliere
- d) Il Tesoriere

Art.45- Sono membri di diritto del Magistrato, con voto consultivo:

- a) Il Correttore
- b) L'Ispettore dei Servizi
- c) La Capo-Gruppo delle Sorelle Attive
- d) Il Capo-Gruppo (o il Presidente) Donatori di Sangue "FRATRES"
- e) Il capo-Gruppo dei "Giovani Fratelli".

Art.46- I Componenti del Magistrato durano in carica tre anni (salva la parziale rinnovazione annua di un terzo, cioè di 3 membri, di cui all'articolo seguente) e possono essere rieletti. Nel caso di generale rinnovazione la sorte indicherà per i primi due anni coloro che debbono uscire di carica.

Art.47- Il Corpo Generale in sede di Assemblea Annuale ai sensi dell'Art.36 procede alla rinnovazione del terzo dei componenti il Magistrato che è scaduto per concluso triennio.

I nuovi eletti dovranno essere scelti nella proporzione di cui all'Art.42.

Art.48- Se durante il triennio viene a mancare alcuno dei componenti il Magistrato, subentra chi riportò maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questo rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il Confratello da lui surrogato sempre rispettando la norma dell'Art.42.

Art.49- Decade dall'ufficio che perde una delle qualità inerenti alla nomina o non intervenga a tre adunanze consecutive senza aver addotto motivi di legittimo

impedimento. La dichiarazione di decadenza è proposta dal magistrato e dal Collegio dei Conservatori al CORPO GENERALE.

Art.50- Il Magistrato si aduna ordinariamente(almeno) ogni 2 mesi e straordinariamente ogni qual volta lo credano opportuno il Correttore, Il Governatore o almeno la metà dei componenti il Magistrato.

Art.51- le deliberazioni del magistrato sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti. A parità di voti la proposta si intende respinta. Nelle deliberazioni relative a persone(comprese le accettazioni di domande) si procede a voto segreto. Ai fini della determinazione della validità delle adunanze e non sono computati i membri che, avendo interesse giusta articolo 15 della legge 17.7.1890 n. 6972, non possono prendere parte alla deliberazione.

Art.52- le attribuzioni del Magistrato sono le seguenti:

- a) Ammettere, dopo conveniente esame dei requisiti statuari i postulanti alla Fraternita;
- b) Passare gli iscritti alla categoria dei Fratelli Attivi;
- c) Depennare dalla Fraternita coloro che hanno perduti i requisiti necessari per appartenervi;
- d) Applicare, con deliberazione scritta, le punizioni disciplinari agli iscritti che abbiano commesso mancanze, secondo le norme previste dall'Art.31;
- e) Concedere e assegnare premi,
- f) Nominare, sospendere, multare gli inservienti, o licenziarli e fissarne lo stipendio e determinare il lavoro che essi devono disimpegnare,
- g) Sovrintendere al buono andamento di tutti i servizi;
- h) Oreatre e sorvegliare le Commissioni,le Amministrazioni le Opere speciali che dipendono dalla Misericordia;
- i) Stabilire le beneficenze da elargire;
- j) Compilare regolamenti interni, o modificarli per presentarli alla Assemblea;
- k) Indire le adunanze generali e compilarne l'ordine del giorno;
- l) Eseguire le deliberazioni della Assemblea Generale;
- m) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- n) Deliberare le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'istituzione determinando la spesa entro i limiti del bilancio e sorvegliarne l'esecuzione;
- o) Deliberare sull'accettazione di eredità, legati, beneficenze;
- p) Sostenere liti e concordare transazioni nell'interesse del Sodalizio, e nominare, i rispettivi patroni in giudizio;
- q) Prendere di urgenze tutti quei provvedimenti che appaiono indispensabili nell'interesse del pio sodalizio, salvo la ratifica del Corpo di Compagnia;

- r) Compiere ogni altra funzione o esercitare qualunque altro potere che i presenti Capitoli non attribuiscono esplicitamente al altre Autorità della Fraternita.

IL COLLEGIO DEI CUSTODI DELLA COSTITUZIONE

(-Conservatori-)

Art.53- Il Collegio dei Custodi della Costituzione (“Conservatori”) costituisce il consenso più eminente del Sodalizio. Esso è composto dal Correttore più eminente del Sodalizio. Esso è composto dal Correttore e da altri 4 membri eletti dal Corpo Generale di Compagnia. L’elezione di ogni membro avviene su una terna proposta del Magistrato, che la forma scegliendone i componenti tra i fratelli più anziani, più affezionati alla Istituzione e più meritevoli per servizi prestati, per benemerenze, per comprovato senso di carità e per pubblica stima. Presiede il Collegio il più anziano di nomina di membri laici di esso.

Art.54- i membri laici durano in carica a vita. IL COLLEGIO DEI CUSTODI DELLE COSTITUZIONI si riunisce almeno una volta ogni semestre. I suoi membri possono partecipare senza voto alle adunanze del Magistrato, alle quali dovranno sempre essere invitati.

Art.55- SPETTA AL COLLEGIO DEI CUATODI DELLA COSTITUZIONE:

- a) Vigilare sulla esatta osservanza e interpretazione delle norme statutarie e regolamentari,
- b) Interpretare inappellabilmente le norme dello Statuto e dei regolamenti in caso di divergenza dei pareri;
- c) Emettere il proprio voto sui regolamenti nuovi e su tutte le riforme che si volessero introdurre nell’ordinamento della Fraternita o nello espletamento delle sue opere;
- d) Decidere come Collegio Proverbiale i ricorsi presentati ai sensi dell’Art.29 contro i provvedimenti del Magistrato.;
- e) Risolvere le eventuali questioni sottopostogli dal Magistrato;
- f) Sostituire l’opera del Magistrato quando questo rassegna le dimissioni o sia impedito eccezionalmente di funzionare fino alle nuove elezioni che dovranno essere promesse non oltre un trimestre.

IL CORRETTORE (O ASSISTENTE SPIRITUALE)

Art. 56- Il Correttore è nominato dall’Ordinario Diocesano su richiesta del Magistrato che rappresenta l’Autorità Religiosa in seno alla Fraternita per le materie spirituali.

Cura l’osservanza dello Spirito religioso nella Fraternita , la preparazione morale e spirituale dei piccoli fratelli o degli aspiranti, ha la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose: vigila sulla buona condotta degli iscritti e ne cura le formazione. Le deliberazioni che investono l’indirizzo morale o religioso della Fraternita, per essere esecutive, dovranno portare sempre la sanzione del Correttore.

Il Magistrato potrà nominare, in accordo col Correttore, un Cappellano per i servizi religiosi e un Cappellano per il Gruppo "FRATRES".

IL GOVERNATORE

Art.57- Il Governatore è capo e rappresentante legale della Fraternita.

Art.58- Sono sue particolari mansioni:

- a) Tutelare le ragioni, gli interessi e le prerogative del Sodalizio di fronte agli iscritti, a terzi o qualunque Autorità Costituita.
- b) Presiedere le adunanze (generali) del Magistrato e delle Commissioni o Comitati dipendenti della Fraternita (salvo le disposizioni relative al Collegio dei Conservatori) e firmare i relativi verbali.
- c) Indire la Adunanze Generali nelle forme prescritte dal magistrato
- d) Esporre alla assemblea il resoconto Morale dell'Istituzione o i bilanci
- e) Riunire il magistrato secondo quanto previsto dall'art.50
- f) Compiere tutti gli atti cautelativi e conservativi, anche giudiziari, d'urgenza, nell'interesse della Confraternita salvo ratifica del Magistrato.
- g) Vegliare sull'osservanza dei Capitoli del presente Statuto e dei regolamenti
- h) Conceder in caso di urgenza sussidi straordinari a fratelli indigenti o infermieri
- i) Sospendere in via di urgenza i Fratelli dell'esercizio delle opere e i salariati degli incarichi ricoperti, salvo riferirne al Magistrato per i provvedimenti definitivi
- j) Firmare congiuntamente al cancelliere i mandati di entrata o di uscita o i verbali delle adunanze
- k) Firmare congiuntamente al Cancelliere la regolare tenuta dell'inventario dei beni mobili del Sodalizio dei quali è consegnatario
- l) Attuare le deliberazioni del Magistrato e del Corpo Generale di Compagnia.
- m) Adottare ogni misura o provvedimento non contemplato nei presenti capitoli, salvo sempre ratifica del Collegio dei Conservatori e dell'Assemblea.

IL VICE GOVERNATORE

Art. 59- IL VICE GOVERNATORE coadiuva il Governatore se, presente, lo supplisce se assente nelle funzioni.

IL CANCELLIERE (O SEGRETARIO)

Art.60- Il Cancelliere (o Segretario) redige e firma i verbali delle adunanze dal Corpo Generale, del Magistrato, dei Conservatori e della Commissione Elettorale. E' consegnatario dell'archivio della Fraternita e svolge servizi di Amministrazione. Redige e

mantiene in esatto ordine i Ruoli dei Fratelli o Sorelle Attivi, dei Giovani Fratelli, dei Piccoli Fratelli, degli aggregati dei nottanti e mutanti. Tutti i suddetti Ruoli saranno affissi nella Sede con il numero progressivo spettante a ciascun iscritto, allo scopo di determinarne l'anzianità. Alla fine di ogni anno il Cancelliere fa rapporto al Governatore delle rassegne dei Fratelli o tutte le volte che ne sia il caso far rapporto delle ammonizioni inflitte ai trasgressori dei Regolamenti.

Coadiuvava il Tesoriere nella preparazione per il Magistrato, degli elementi necessari alla relazione del Bilancio preventivo o Consuntivo. Può essere coadiuvato da un Vice-Cancelliere.

IL TESORIERE

Art.61- Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa della Fraternita e il compito di tutte le esazioni e pagamenti per conto della medesima da effettuarsi su mandati firmati come all'art.58 Lettura 1). Il servizio di Tesoriere è normalmente affidato a un istituto di Credito destinato dal Magistrato e il Tesoriere ne cura le relative operazioni. Il Tesoriere quando tiene la cassa presta cauzione la cui misura deve essere determinata dal Magistrato e riveduta ogni triennio. La relativa delibera dovrà essere approvata ai sensi di legge. Il tesoriere esige o direttamente o a mezzo del Servo o do un Esattore dalle tasse di tutti gli iscritti. Il Tesoriere tiene in perfetta regola l'amministrazione, il ruolo di esazione delle tasse e il libro di entrata e di uscita a continua disposizione del Magistrato e dei Sindaci Revisori.

I Mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme di cui sopra.

Art.63- I Sindaci Revisori sono eletti dal Capo Generale, durano in carica un triennio e possono essere rieletti; il loro compito:

- a) Esaminare il conto consuntivo di ogni anno in base ai registri contabili ed ai mandati rimettendone rapporto scritto all'Assemblea
- b) Effettuare almeno due revisioni di cassa annuali e provvedere a qualunque revisione di cassa che possa venire ordinata dal magistrato o da chiunque altro abbia autorità a chiederla. Il numero dei Sindaci è di tre effettivi e due supplenti.
- c) I Sindaci effettivi sono invitati alla adunanze del Magistrato senza diritto di voto.

L'ISPETTORE DEI SERVIZI

Art.64- l'Ispettore dei servizi ha la direzione dei servizi di carità e per tanto>:

- a) Tiene in consegna i ruoli delle squadre e fa rapporto al Magistrato di quanto si riferisce al servizio
- b) riceve i rapporti dei Capi-Guardia di servizi
- c) Registra le rassegne, i punti di morte, forma i turni o distribuisce i servizi
- d) Controlla l'andamento dei servizi in modo che procedano con scrupolosa esattezza

e) tiene in custodia tutto il materiale della Confraternita secondo gli inventari, ne cura l'ordine e l'efficienza

f) Con la autorizzazione del Magistrato provvede all' acquisto ed alla costituzione del materiale occorrente

g) Forma la graduatoria di merito degli aspiranti per il passaggio ad attivi da presentare al magistrato.

L'ispettore dei servizi è nominato dal magistrato fra capi di Guardia attivi, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In sua assenza la direzione dei servizi viene assunta dal capo di Guardia più anziano.

IL PRESIDENTE (O IL CAPO GRUPPO) "FRATRES"

Art.65- Il Presidente (o il capo Gruppo) "Fratres" dirige il Gruppo dei Donatori di Sangue secondo le norme dei Gruppi "FRATRES" emanate dal CENTRO NAZIONALE FRATRES istituito presso la Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e secondo le disposizioni approvate dal Magistrato della Fraternita.

IL "CAPO – GRUPPO" DEI GIOVANI FRATELLI

Art.66 – Il Capo Gruppo dei Giovani Fratelli è nominato dal Magistrato possibilmente tra i "Giovani Fratelli" e ne cura le attività secondo le direttive del Magistrato. Egli registra i punti di merito.

IL CAPO GRUPPO DELLE SORELLE ATTIVE

Art.67- La capo Gruppo delle Sorelle Attive soprintende ogni servizio affidato alle Sorelle, ne curerà la preparazione morale e registrerà i punti di merito, per ogni servizio eseguito, nell'apposito registro di cui curerà la conservazione. E' nominata dal Magistrato fra le Sorelle più meritevoli, dura in carica due anni e può essere riconfermata.

IL MAESTRO DEI "PICCOLI FRATELLI" (O ASPITANTI)

Art.68 – Il Maestro dei Piccoli Fratelli è un Capo di Guardia (o un Cappellano) nominato dal magistrato; dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Esso cura la preparazione dei giovani confratelli fino a sedici anni e il loro graduale addestramento nelle opere di carità e nei servizi. Segnala al magistrato gli elementi più meritevoli per eventuali riconoscimenti e forma le graduatorie di merito.

CAPO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 69- Ogni adunanza o riunione dovrà essere aperta o chiusa con la preghiera di rito.

Art.70- La Fraternita redigerà a completamento delle norme del presente Statuto, un regolamento, il cui testo, prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea, dovrà essere rettificato dal Magistrato della Confraternita Nazionale.

La pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le mansioni del personale sono fissati nel regolamento interno.

Art.71- per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano per quanto attiene il carattere di ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA della Fraternita - - le disposizioni legislative e regolamentari delle vigenti leggi e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.72- I Fratelli di qualunque categoria conservano i diritti legittimamente acquistati in forza delle norme statutarie anteriori al presente Statuto.

1) Annulla le nove parole interlineate da: “Esso” a “Sodalizio” Postilla approvata.

F.to Adalberto Mori

F.to Pini Sabatino

F.to Dino Bracciali

F.to Benocci Guido

F.to Silvano Brasini

F.to Casini Ghino

F.to Donato Aleando

F.to Gorelli Giuseppe

F.to Mazzetti Paolo

F.to Lorenzoni Zelindo

F.to Gabrielli Maria

F.to Cherubini Ines

F.to Fedeli Bruno

F.to Cappelli Angelo

F.to Ciolfi Silvano

F.to cerretani Alfiero F.F

F.to Bonelli Mariano F.F

F.to Giuliano tenda Notaio.

Reg.to a Siena il 22/11/1966 N. 2345 Vol.119. Mod. I esatte Lire 2410.

Il Direttore F.to Mozzi

Copia conforme al suo originale, firmato nei modi di legge che si rilascia per domanda riconoscimento Siena 23 Novembre 1966.